DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI

Art. 4-quater

Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; ...".

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Definizione e proroga di termini
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/definizione-e-proroga-di-termini/art-4-quater-infrastrutture-militari-e-assegnazione-di-fondi-al-ministero-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it